



Federazione Italiana Sport Equestri

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri**

Avvocato Enrico Vitali

ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 20/2022** nei confronti di **Marco Tassoni** (tessera Fise 001475/B).

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 15 settembre 2022, della trasmissione in data 22 agosto 2022 da parte della CNUG, della segnalazione del Presidente di Giuria signora Maria Giovanna Vignati, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in occasione del Concorso A3* Jump & Swim svoltosi nelle date 11 e 14 agosto 2022 in Ornago.

Mediante tale esposto, viene denunciato che il tesserato Tassoni Marco, nonostante la sua sospensione, era presente nel campo gara e si allontanava solo su invito della steward Claudia Ficheris che veniva comunque reiteratamente insultata dallo stesso.

Nello stesso atto viene anche denunciata un'aggressione verbale subita dalla medesima steward verosimilmente dal genitore di un cavaliere, soggetto però non meglio identificato.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti di **Marco Tassoni** per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari.

La pronuncia è stata quindi fissata per il giorno 3 ottobre 2022 con termine al tesserato Tassoni per il deposito di memorie difensive, non pervenute.

^^^



Allo stato degli atti, è del tutto conclamata la responsabilità disciplinare del tesserato Tassoni sia in ordine alla sua presenza presso il campo gara nonostante la sua inibizione, sia in ordine agli insulti indirizzati alla steward.

Con provvedimento del Tribunale Federale del 25 luglio 2022 (RG 28/22 P.A. n 31/22) il Tassoni risulta essere stato sospeso ex art. 6.1 nn. 4,6,8,9,11 RDG per cinque anni e condannato al pagamento di una ammenda.

L'assenza di difese da parte dell'interessato assume significativo rilievo unitamente alle circostanziate censure che sono state mosse nei suoi confronti da soggetto federale.

Ritiene quindi questo Giudice che il tesserato Tassoni debba rispondere per la violazione degli articoli 1.1, 1.3 lett d) e 6.1, IV del Regolamento di Giustizia FISE.

Deve inoltre essere considerata ai fini della quantificazione della sanzione la gravità della condotta del Tassoni.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga al tesserato **Marco Tassoni** la sanzione, di cui all'art. 6.1 lettera III, del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della ammenda per euro 10.000,00 (diecimila/00).

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 6 ottobre 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali